
DECRETO SOSTEGNI – DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 41

GU del 22-03-2021 (entrata in vigore 23/03/2021)

BONUS COLLABORATORI SPORTIVI

L'articolo 10 comma 10 del Decreto Sostegni riconferma il bonus ai collaboratori sportivi in regime compensi di cui all'art.67 comma 1 lettera m) TUIR. L'erogazione avverrà sempre a cura della Società Sport e Salute SPA, nel limite massimo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il CIP, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le ASD/SSD, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'emolumento in questione non è legato ad un lasso temporale (mensilità) e non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto:

- Ai percettori di altro reddito da lavoro (redditi da lavoro autonomo, redditi da lavoro dipendente e assimilati, percettori di pensioni e assegni ad esse equiparati, escluso l'assegno ordinario di invalidità)
- Ai percettori del reddito di cittadinanza
- Ai percettori del reddito di emergenza
- A coloro che siano beneficiari delle prestazioni previste dal decreto Cura Italia

Al comma 11 dell'articolo 10 viene stabilito l'ammontare dell'indennità che, a differenza di quanto avveniva in precedenza, non ha importo fisso ma variabile, in base ai compensi percepiti nell'anno 2019; infatti:

a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, abbiano percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 € annui, spetta la somma di **euro 3.600**;

b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, abbiano percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 € annui, spetta la somma di **euro 2.400**;

c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, abbiano percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad 4.000 € annui, spetta la somma di **euro 1.200**.

- Per determinare quanto previsto ai punti a, b, c, la società Sport e Salute utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda di indennità nella piattaforma informatica.
- Ai fini dell'erogazione delle indennità di cui sopra si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati. Pertanto, non si fa riferimento a contratti in essere a una certa data ma a tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati i quali si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica e, quindi, in linea per l'ottenimento dell'indennità di cui all'oggetto.

Circa le modalità di erogazione dell'indennità:

- I soggetti che hanno già beneficiato di una o più indennità nel corso del 2020, relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre, riceveranno l'emolumento **in modo automatico** senza necessità di presentare una nuova domanda; l'erogazione presuppone comunque la **permanenza dei requisiti** (probabile invio mail da Sport e Salute con richiesta di confermare il possesso dei requisiti con autocertificazione ai sensi dell'art.445/2000);
- I soggetti che non abbiano invece beneficiato delle precedenti indennità nel corso del 2020, potranno presentare apposita domanda sulla piattaforma di Sport e Salute dal 1 aprile al 15 aprile 2021 dichiarando con autocertificazione di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma, le domande saranno istruite secondo l'ordine di presentazione.
- Non vengono chiarite le modalità con cui saranno trattate le posizioni di quei collaboratori che abbiano beneficiato dei bonus 2020 ma che non abbiano percepito compensi nel 2019.

FONDO PERDUTO A FAVORE DEI POSSESSORI DI PARTITA IVA

L'articolo 1 del Decreto prevede l'erogazione di un **contributo a fondo perduto** per imprese e professionisti, compresi gli enti non commerciali, purché in possesso di partita IVA. A differenza dei precedenti decreti Ristori non viene utilizzato più il criterio dei codici "ATECO" per individuare i soggetti a cui spetta il contributo, riferendosi esclusivamente al criterio trasversale del calo del fatturato. Infatti il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 % rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Potranno presentare domanda i soggetti **con partita IVA attiva alla data di pubblicazione del decreto**. Ai soggetti che abbiano attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di riduzione del fatturato e corrispettivi.

In **campo sportivo** sono ricompresi nei possibili soggetti fruitori del contributo a fondo perduto:

- Le SSD a RL;
- Le ASD in possesso di Partita Iva
- Le persone fisiche in possesso di partita IVA, quali istruttori, personal trainer, atleti, a prescindere dal codice "ATECO" utilizzato in sede di apertura della partita IVA.

Quindi il decreto riconosce un sostegno solo alle ASD che si finanziano anche con attività commerciali (sponsorizzazioni, vendita materiale sportivo, affitto campi ecc.) escludendo le ASD prive di partita IVA che esercitano esclusivamente attività istituzionali o "de-commercializzate" ai sensi dell'art. 148, comma 3, TUIR. Inoltre, l'esclusione dei ricavi "de-commercializzati" dalla base di calcolo dei contributi a fondo perduto **elimina per le SSD e per le ASD con partita IVA la parte preponderante** della differenza tra gli introiti del 2019 e quelli del 2020, riducendo così in modo sostanzioso quello che poteva essere l'importo del contributo stesso.

L'ammontare del contributo a fondo perduto sarà pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra **l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020**:

- a) 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 €;
- b) 50% per i soggetti con ricavi o compensi da 100.000 a 400.000 €;
- c) 40% per i soggetti con ricavi o compensi da 400.000 a 1 milione di €;
- d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi da 1 milione fino a 5 milioni di €;
- e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi da 5 milioni fino a 10 milioni di €;

Il contributo a fondo perduto non spetta, in ogni caso, né ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto né ai soggetti che abbiano attivato la partita IVA dopo l'entrata in vigore del decreto stesso. Per i soggetti che abbiano attivato la partita IVA dall'1 gennaio 2019, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA. Per i soggetti il cui statuto preveda l'anno sportivo (1 settembre - 31 agosto) occorrerà in ogni caso determinare la media mensile dei 12 mesi dell'anno solare 2019 raffrontandola con la media mensile dei 12 mesi dell'anno solare 2020. Per tutti i soggetti, compresi quelli che abbiano attivato la partita IVA dall'1 gennaio 2020, l'importo del contributo non può essere né superiore a 150.000 € né inferiore a 1.000 € per le persone fisiche e 2.000 € per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Il contributo a fondo perduto, ai sensi dell'art. 1 comma 7, **non concorre** alla formazione della **base imponibile delle imposte sui redditi ai fini IRPEF, IRES e IRAP**. Esso può essere utilizzato nella sua totalità sotto forma di **credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione.

Il comma 8 (dell'art.1) prevede che la domanda per usufruire del contributo a fondo perduto vada presentata esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti in precedenza. L'istanza deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell'istanza e ogni altro elemento necessario saranno definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. Inoltre, ai sensi dell'art. 1 comma 9, si applicano le disposizioni previste nel Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio) circa le modalità di erogazione del contributo, il regime sanzionatorio e le attività di controllo.

DISPOSIZIONI PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

L'Art. 14 prevede, infine, per gli Enti del Terzo settore:

- Al comma 1 l'incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore per un importo di 100 milioni di euro per l'anno 2021;
- Al comma 2 la proroga al 31 maggio del termine per l'adeguamento degli statuti degli stessi ETS con procedure agevolate.